



LINEE GUIDA

**Per la costituzione ed iscrizione
di Società tra Professionisti
mono e multi disciplinari**



a cura del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino

INDICE

1. Riferimenti normativi	pag. 3
2. La costituzione di una STP mono o multidisciplinare	pag. 4
2.1 Forme societarie e peculiarità	pag. 4
2.2 Le STP uni-personali	pag. 6
2.3 Gli statuti societari: indicazioni	pag. 8
2.4 Le STP Benefit	pag. 9
3. Iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino	pag. 11
3.1 Le verifiche del Registro delle Imprese	pag. 12
3.2 Verifiche e adempimenti da parte della Segreteria e del Consiglio dell'Ordine	pag. 17
3.3 Pubblicazione dati nella sezione speciale dell'albo professionale	pag. 19
3.4 Controlli successivi: variazioni e cancellazioni	pag. 21
4. Natura del reddito ed assoggettamento a contribuzione alla Cassa dei Dottori Commercialisti-Cnpadc e alla Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali-Cnpr	pag. 21
5. Tassa di Concessione Governativa – Contributo annuale – Contributo di Iscrizione	pag. 24
6. Copertura assicurativa	pag. 25
7. Allegati:	
7.1 Modulistica per l'iscrizione	pag. 26
7.2 Modulistica per variazioni e trasferimenti	pag. 28
7.3 Bozza di Statuto	pag. 29
7.4 STP Benefit: esempio di articolo statutario riferito all'oggetto sociale	pag. 36

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le società tra professionisti (nel prosieguo anche STP) mono e multidisciplinari sono state introdotte nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con l'art. 10 della Legge 183/2011, alla cui pratica attuazione si è giunti attraverso l'emanazione e successiva entrata in vigore, il 22 aprile 2013, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il *“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”*.

Con il D.M. citato il legislatore ha inteso definire:

- i modelli societari di riferimento;
- l'oggetto delle prestazioni professionali;
- i criteri e le modalità atti ad assicurare l'esecuzione dell'incarico da parte dei soli soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione professionale richiesta;
- le modalità di designazione da parte dell'utente del socio professionista cui intende affidare l'incarico o in mancanza, i criteri in base ai quali verrà effettuata la scelta;
- i casi di incompatibilità all'esercizio dell'attività professionale all'interno di società tra professionisti;
- le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese nonché nella sezione speciale dell'albo o registro tenuto presso l'Ordine di riferimento;
- i casi di diniego e le modalità di cancellazione;
- il regime disciplinare ed il codice deontologico cui sono soggette le società in parola.

Nonostante sia trascorso lungo tempo dall'entrata in vigore della normativa, ricorrono ancora oggi alcuni dubbi interpretativi che, al fine di rendere possibile l'applicazione pratica dello strumento da parte degli iscritti che vogliano utilizzarlo, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, ha cercato di chiarire e fugare interloquendo, in progress, con tutti i soggetti chiamati a darne specifica attuazione¹.

Un particolare ringraziamento va indirizzato al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo per la fattiva collaborazione nell'elaborazione di alcuni indirizzi e suggerimenti per la stesura degli statuti delle società tra professionisti, oltre ad interessanti spunti di riflessione.

Si evidenzia anche il cospicuo lavoro prodotto dalla Fondazione Nazionale Commercialisti che nel proprio documento del Settembre 2020 intitolato *“La disciplina delle società tra professionisti – Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali”* ha fornito un quadro d'insieme completo, a cui si rimanda per quanto non trattato nelle presenti linee guida.

¹ Ultimo aggiornamento delle presenti Linee Guida e della bozza di Statuto a Dicembre 2021.

2. LA COSTITUZIONE DI UNA STP MONO O MULTIDISCIPLINARE

2.1 Forme societarie e peculiarità

Secondo il dettato dell'art. 1 del D.M. 34/2013 per *Società tra professionisti o professionale* si intende *la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali² per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.*

Con la locuzione *società multidisciplinare* ci si riferisce a quella *società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

Da quanto precede scaturiscono quindi le seguenti definizioni:



Nel presente documento, ove non diversamente specificato, quanto riferito alle società tra professionisti o STP si intende quindi applicabile sia per la STP mono-disciplinare che per la STP multi-disciplinare.

Si precisa che restano ferme le regole vigenti per le associazioni tra professionisti costituite secondo normative pre-vigenti.

L'attività professionale potrà inoltre essere esercitata, anche nel futuro, in tutte le forme (associazioni professionali, società di ingegneria, società tra avvocati, a puro titolo esemplificativo) che non siano contenute nei regolamenti ordinistici abrogati dall'impianto normativo in parola.³

² Ove per attività professionale debbono intendersi tutte le attività tipiche di una professione e, per i commercialisti, certamente quelle elencate nella normativa di ordinamento professionale.

³ Art. 10, 9° co., L. 183/2011 "Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

L'art. 10 della L. 183/2011 ha previsto per gli statuti societari, indipendentemente dalla forma scelta tra quelle regolate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, un contenuto minimo specifico.

In particolare, si richiede che lo statuto preveda⁴:

1. nella denominazione sociale l'indicazione di **società tra professionisti**;
2. **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci**;
3. **l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti** iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, **ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento**;
4. **i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico** professionale conferito alla società **sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti** per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
5. **un numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale tale da determinare la maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni o decisioni dei soci;⁵
6. **la stipula di polizza di assicurazione per la copertura** dei rischi derivanti dalla responsabilità civile **per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti** per l'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre per le sole società costituite in forma di cooperativa è richiesto che il numero dei soci non sia inferiore a tre.

Con specifico riferimento alla condizione enunciata al punto 5 **“un numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale tale da determinare la maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni o decisioni dei soci”, si porta all'attenzione, come sul punto si siano susseguiti nel tempo orientamenti dottrinali di segno opposto.

Gli uni a sostegno di una interpretazione estensiva della norma che faccia prevalere la salvaguardia della maggioranza dei soci professionisti nelle deliberazioni o decisioni⁶; gli altri a sostegno di una interpretazione letterale da cui si evince la necessaria coesistenza di una maggioranza per teste e per quote dei soci professionisti⁷.

Nel dibattito è intervenuta l'AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le pronunce n. AS1589 e AS1589B del 12/06/2019, in risposta ai quesiti formulati da diversi Ordini territoriali in merito alla necessità o meno di coesistenza dei due requisiti di cui all'art. 10, comma 4, lettera b) della L. 183/2011.

Tra i due orientamenti l'AGCM ha privilegiato quello volto a ritenere che **i due requisiti della maggioranza per teste e per quote di capitale non debbano coesistere** e ciò *“al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla nuova normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali”*. Nel fornire tale interpretazione l'AGCM ha tuttavia sottolineato *“la necessità di*

⁴ Quanto di seguito indicato è espressamente contenuto nei commi 4° e 5° dell'art. 10, L. 183/2011.

⁵ Tale condizione è prevista dal comma 4° lett. b) dell'art. 10, L. 183/2011 quale causa di scioglimento della società e conseguente cancellazione della medesima dall'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di riferimento.

⁶ In tal senso le interpretazioni del Notariato.

⁷ Questa interpretazione è stata adottata dal CNDCEC che si è espresso in tal senso con i PO 319/2017 e 87/2018.

limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.” Riveste quindi fondamentale importanza adottare dei *“patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi”*. L’AGCM invita altresì i Ministeri interessati ad adottare iniziative idonee a garantire un’interpretazione uniforme dell’articolo in parola, auspicabilmente in linea con le indicazioni espresse dall’Autorità Garante. Il CNDCEC con la propria informativa 60/2019 indirizzata ai Presidenti di tutti gli Ordini territoriali e consultabile sul sito, ha fatto propria l’indicazione dell’AGCM evidenziando come ***“sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società.”***⁸

Da ultimo si evidenzia che gli iscritti nell’Elenco speciale dell’Albo professionale non possono essere conteggiati nel computo per teste e quote della maggioranza di soci professionisti, ciò in quanto gli stessi non possono esercitare, neppure occasionalmente, la professione. Potranno invece partecipare alla STP in qualità di socio di investimento ovvero di socio che fornisca mere prestazioni tecniche.⁹

Al fine di agevolare gli iscritti nella redazione di statuti compatibili con il dettato normativo e con gli indirizzi interpretativi adottati dal CNDCEC, anche in relazione alle diverse problematiche che da questo vengono sollevate (con particolare riguardo alle situazioni che potrebbero determinare il verificarsi di cause di scioglimento nel corso della vita societaria), si è proceduto di concerto con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo alla elaborazione di una Bozza di Statuto, come riportata al paragrafo 7.3 della presente Guida.

2.2 Le STP uni-personali

La costituzione di STP nella forma di società uni-personali ha costituito oggetto di dibattito nell’ambito di tutti gli Ordini professionali.

Questo tema è stato altresì materia di uno specifico quesito inoltrato dal Consiglio di questo Ordine al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale con parere PO 158/2013 ha confermato gli argomenti di dubbio scaturenti dalla normativa.

In particolare, il Consiglio Nazionale ha sottolineato¹⁰ come da un lato il legislatore abbia contemplato la possibilità di costituire STP secondo i modelli societari previsti dal titolo V del Codice Civile, nei quali sono anche previste le s.r.l. e s.p.a. unipersonali; dall’altro disponga l’esercizio dell’attività professionale esclusivamente da parte dei soci (al plurale) ed abbia imposto che la denominazione sociale contenga l’indicazione di società tra professionisti con un chiaro riferimento all’esercizio in forma associata della società.

⁸ Così si è espresso il Consiglio Nazionale nella propria Informativa 60/2019 dell’8/07/2019.

⁹ Sul punto si è così espresso il Consiglio Nazionale con PO 55/2018 del 19/11/2018.

¹⁰ Riprendendo il contenuto della circolare 32/IR del 12 luglio 2013, capitolo 3.

A conclusione della propria disamina il Consiglio Nazionale non aveva tuttavia ritenuto di prendere una posizione in merito.

Il Consiglio di questo Ordine, in assenza di interpretazioni autentiche, confrontandosi sul punto con autorevoli giuristi e con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo ha ritenuto che la uni personalità non possa costituire motivo di rifiuto dell'iscrizione della STP.

A sostegno di questa interpretazione il fatto che il legislatore nell'indicare le tipologie di società che possono assumere le caratteristiche di "società tra professionisti" non abbia dato vita ad un genere societario nuovo ed autonomo, ma si sia limitato ad integrare in alcuni aspetti quanto previsto per i modelli societari tipici come regolamentati dal libro V del Codice Civile, non inserendo alcuna specifica limitazione riguardo al numero di soci se non per le STP costituite nella forma di società cooperative.

L'art. 10 della L. 183/2011 richiama, infatti, tutti i modelli societari disciplinati dal titolo V del Codice Civile, titoli V e VI, senza ulteriori specifiche.

Da ciò pare legittimo far discendere che a questo raggruppamento debbano applicarsi tutte le regole previste dalla disciplina legale del modello prescelto. Derivare una eventuale limitazione alla possibilità di costituire STP-unipersonali dal solo utilizzo del plurale nel testo normativo o dalla ratio della norma espressa nella relazione illustrativa pare difficilmente sostenibile (anche alla luce del fatto che lo stesso termine "società" di per sé sostantivo collettivo viene concepito e regolamentato nella forma dell'unico socio per le s.r.l. e le s.p.a.)¹¹.

Il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del Settembre 2020 sul tema così si esprime: *"La possibilità di fruire dei tipi societari contemplati nel titolo V consente di concludere che la STP possa assumere la forma di s.r.l. o s.p.a. unipersonale di cui unico socio sia un professionista iscritto in ordini o collegi. Del resto, la normativa vigente non contiene indicazioni in ordine al numero dei soci, ad eccezione di quanto esplicitato per i soci di STP cooperativa: un minimo di soci (tre), come accennato, è unicamente previsto per le società cooperative."*¹²

Da quanto precede discende che, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, eventuali domande di iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino presentate da società a responsabilità limitata o per azioni uni-personali, verranno considerate procedibili e conseguentemente sottoposte alla procedura di iscrizione come di seguito descritta, fatte salve le normali verifiche come prescritte dalla normativa cogente.

A conferma dell'iscrivibilità delle STP costituite in forma di s.r.l. o s.p.a. uni-personali si è infine espresso in maniera esplicita il Consiglio Nazionale con il PO 136/2021 nel quale si osserva come *"Alla luce della vigente normativa e della disciplina relativa alle società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate di cui all'art. 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s.p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all'Albo. In ogni caso, il CNDCEC richiama l'attenzione sulla necessità che, laddove costituite, tali società si conformino alle disposizioni della legge n. 183/2011"*

¹¹ Nello stesso senso si è altresì espresso il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, nei propri orientamenti in materia di atti societari per il 2013, massime da Q.A.1 a Q.A.18, presentate a Mestre il 28/09/2013. Sul punto in particolare Q.A.2 e Q.A.5.

¹² Documento FNC Settembre 2020 paragrafo 2. Tipi societari, pag. 9.

2.3 Gli statuti societari: indicazioni¹³

L'allegato 7.3 denominato "Bozza di Statuto" contiene alcune clausole che recepiscono il contenuto minimo obbligatorio dello statuto o dei patti sociali, necessario per l'iscrizione della STP nell'albo professionale e nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

La normativa delle STP si innesta sulle forme societarie tipiche normate dal Codice Civile e nel particolare ambito operativo dell'attività professionale regolamentata dall'art. 4 del D.Lgs. 139/2005. Nelle tipicità della forma societaria prescelta dovranno quindi coesistere le specificità obbligatoriamente richieste dalla normativa in esame.

In quest'ottica si è ritenuto utile indicare un contenuto minimo statutario, mentre non sono state inserite ulteriori previsioni che, seppure opportune, non assumono valore dirimente a questo fine e che pertanto sono rimesse all'autonomia statutaria, che dovrà comunque esplicitarsi entro i limiti tracciati dalla normativa di cui all'articolo 10 legge 183/2011 ed al DM 34/2013, nonché per le STP che richiedano l'iscrizione all'albo tenuto dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entro il perimetro individuato all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005.

Si ritiene tuttavia opportuno in questa sede richiamare l'attenzione su alcuni particolari aspetti la cui considerazione e regolamentazione in statuto potrebbe contribuire a dare soluzione a problematiche che nel tempo la specifica tipologia societaria potrebbe veder sorgere.

In sede di redazione del testo statutario particolare attenzione dovrà essere prestata alla disciplina dello scioglimento individuale del rapporto sociale e dei vincoli al trasferimento delle partecipazioni sociali, ove possono trovare soluzione alcune problematiche di notevole rilievo, quali ad esempio la cancellazione dall'albo per motivi diversi da quelli disciplinari (pensionamento, cancellazione volontaria), l'eventuale "passaggio" da socio professionista a socio finanziatore, oppure ancora il rilievo dei provvedimenti disciplinari diversi dalla destituzione, unica fattispecie normativamente considerata ed alla quale l'articolo 10, comma 4, lettera d) fa conseguire la necessità di una esplicita previsione statutaria di esclusione.

Con riferimento a tale ultima fattispecie è stata pertanto prevista una clausola di esclusione, che potrà opportunamente essere integrata attribuendo rilievo ad altri eventi che riguardano lo status del socio professionista.

La cancellazione dall'albo per motivi disciplinari, oltre che precludere - ovviamente - l'assunzione o il mantenimento della qualifica di socio professionista, costituisce altresì causa di incompatibilità assoluta ad assumere o mantenere anche la qualifica di socio non professionista ai sensi del DM 34/2013. Per tale motivo, anche se non si tratta di previsione normativamente obbligatoria, si è ritenuto di attribuirvi rilevanza come motivo di esclusione.

La clausola relativa all'esclusione del socio si ritiene applicabile a tutti i tipi sociali, con la sola eccezione delle società per azioni ed in accomandita per azioni, per le quali è in corso di approfondimento il rapporto fra la previsione dell'art. 10, comma 4, lettera d) e la disciplina generale del tipo che sembrerebbe

¹³ Le indicazioni qui riportate sono state redatte a cura del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo.

precluderne l'inserimento, facendo propendere per la soluzione in termini di obbligo di cessione/diritto di riscatto delle azioni del socio che si trova nelle situazioni in esame.

Da considerare altresì la previsione di categorie di azioni nelle società azionarie e di diritti particolari dei soci (art. 2468 c.c.) nelle società a responsabilità limitata, con particolare riferimento al mantenimento dei rapporti fra soci professionisti e non professionisti¹⁴.

Assolutamente opportuno infine, per quanto non obbligatorio, sarà l'inserimento di una clausola di mediazione ed arbitrato anche nelle forme dell'arbitrato amministrato.

Resta chiaramente possibile che, nell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti e nell'esplicazione della sensibilità dei singoli notai, siano adottate, anche rispetto alla formulazione proposta, soluzioni redazionali ed operative differenti, che saranno oggetto di volta in volta di specifica valutazione in sede di istruttoria dell'istanza di iscrizione all'albo.

2.4 Le STP Benefit

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), art. 1 commi 376-384 ha introdotto nel nostro ordinamento le "società benefit".

Ai sensi dell'art. 1 co. 376 della L. 208/2015, sono definite società benefit quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse (ovvero un singolo soggetto o un gruppo di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, come potrebbero essere lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, P.A. e società civile).

Per "beneficio comune" (ai sensi dell'art. 1, co. 378 lett. a) della L. 208/2015) deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate.

Tali finalità, oltre ad essere specificamente indicate nell'oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare.

Stante la pluralità di attività che vengono svolte dagli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è posto il tema della iscrivibilità di una STP-Benefit e degli eventuali ulteriori adempimenti in capo agli Ordini professionali riguardo alla verifica dei requisiti specifici riferiti alle "qualità benefit".

A questo proposito, su specifica richiesta dell'Ordine di Torino, si è espresso il Consiglio Nazionale con il PO 77/2021 del 12 maggio 2021 osservando che *"non sembrano ravvisarsi ostacoli a che la STP possa assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall'inizio come STP società benefit, ovvero modificando il proprio atto costitutivo successivamente. In entrambi i casi, le verifiche effettuate dall'Ordine competente all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo dovranno essere condotte in linea con*

¹⁴ Si vedano sul tema gli approfondimenti a pag. 5 delle presenti note ed in particolare l'Informativa 60/2019 dell'8.07.2019 a cura del CNDCEC.

quanto previsto nella legge n. 3/2012 e nel regolamento attuativo contenuto nel D.M. n. 34/2013. (...) Si può ritenere, in conclusione, che le verifiche del Consiglio dell'Ordine si debbano incentrare - sia in sede di prima iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, che in sede di annotazione delle modifiche apportate, successivamente, all'atto costitutivo o allo statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, D.M. n. 34/2013 - sul rispetto delle condizioni descritte nell'art. 10, quali ad esempio, la formazione della denominazione o della ragione sociale secondo le modalità ivi indicate, la formazione delle maggioranze secondo i criteri che garantiscano la prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, l'esclusività dell'oggetto sociale, la copertura assicurativa, oltre all'esistenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. n. 34/2013, tra cui è ricompresa l'assenza di cause di incompatibilità dei soci della STP.

Tutto ciò posto, qualora la STP volesse connotarsi come società benefit, l'Ordine dovrà verificare che i requisiti che connotano la STP, come società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, requisiti puntualmente individuati nell'art. 10 della legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell'atto costitutivo. Si fa presente che a tali requisiti si andranno ad aggiungere quelli individuati nella disciplina descritta nei commi 376 – 384 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con riferimento ai profili dell'operatività, della trasparenza e della pubblicità dell'attività delle società benefit.”

Nell'ampia e puntuale disamina condotta dal Consiglio Nazionale si rammenta come nella denominazione sociale all'indicazione STP (società tra professionisti) potrà essere affiancata l'indicazione Società Benefit o SB.

Tema di particolare attenzione quello dell'oggetto sociale¹⁵ che dovrà contenere *“oltre all'imprescindibile indicazione dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale esercitata dai soci professionisti della STP”,* anche le finalità di beneficio comune perseguite.

Al riguardo il Consiglio Nazionale, nel PO citato precisa che *“l'elencazione delle attività dovrà essere dettagliata, così come andranno individuati i soggetti beneficiari; in ogni caso, andranno escluse attività di impresa nonché le altre attività vietate dai singoli ordinamenti professionali dei soci professionisti della STP.”.*

In ultimo con riferimento all'amministrazione, la STP Benefit sarà gestita secondo le regole proprie del tipo societario adottato: tali regole dovranno essere adeguate alle prescrizioni di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.

Si riporta di seguito quanto specificatamente osservato dal Consiglio Nazionale nel citato PO.

“In particolare, il comma 380 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015 prevede, infatti, che la gestione della società benefit debba perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli riconducibili al corretto perseguimento degli obblighi statuari e degli obblighi legali e coincidenti con il bilanciamento dell'interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi della categorie di cui al menzionato comma 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse). Il comma 380 precisa anche che la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista nel codice civile, è tenuta a individuare il soggetto o i

¹⁵ Si inserisce al paragrafo 7.4 un esempio di articolo statutario riferito all'oggetto sociale caratteristico della società benefit

soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. Con riferimento alla nomina del soggetto responsabile, le previsioni contenute nel successivo comma 381 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 potrebbero far propendere per il riconoscimento in capo agli amministratori di questo obbligo. La legge istitutiva chiarisce, infatti, che l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, facendo emergere, pertanto, l'ulteriore dovere (relativo, per l'appunto, all'individuazione di un responsabile da parte della società) a cui gli amministratori devono uniformarsi. Quanto ai requisiti soggettivi di questo responsabile, non si rinvencono precipue indicazioni nella legge istitutiva. Appare possibile sostenere, in definitiva, che il responsabile o i responsabili, laddove la società opti per una composizione collegiale, possano coincidere con funzioni preesistenti all'interno dell'organizzazione societaria (in particolare con l'organo di amministrazione), ovvero con consulenti esterni alla società, in possesso di specifiche competenze. Il comma 382 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 prevede, infine, che in ossequio al criterio generale della gestione trasparente della società benefit e ai fini di cui ai commi 376-384, la società medesima è tenuta a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. Ne consegue che lo statuto della STP dovrà necessariamente prevedere una clausola che espliciti tale obbligo, imponendo all'organo di amministrazione la redazione della relazione annuale particolareggiata attinente al perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio. I contenuti della relazione dovranno essere individuati in conformità a quanto previsto nell'art. 1, comma 382, lett. a), b) e c), della legge n. 208/2015 e la relazione dovrà essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente (co. 383).

Relativamente alla specifica relazione sul beneficio comune perseguito, non può ravvisarsi in capo all'Ordine alcuna attività di controllo. Il co. 384 attribuisce, infatti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione di società benefit senza concretamente perseguire il beneficio comune.”.

3. ISCRIZIONE PRESSO L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

Il capo IV della L. 183/2011 disciplina le modalità di iscrizione all'albo professionale oltre al regime disciplinare. In particolare, è stabilito che le STP debbano essere iscritte in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti¹⁶.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'informativa 2/2013 del 21 maggio 2013 e nel parere PO 158/2013 del 22 luglio 2013 ha affermato che la STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società. La sezione speciale sarà unica sia per STP i cui soci siano iscritti nella sezione A che per quelle i cui soci lo siano nella sezione B, ovvero per STP mono o multidisciplinari.

L'iscrizione, obbligatoriamente prevista presso la sede dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, potrà essere, successivamente, richiesta anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui i singoli professionisti risultano iscritti.

¹⁶ Si precisa che, nell'ambito delle presenti linee guida, ogni qual volta si farà riferimento all'iscrizione all'albo della STP si intenderà sempre iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di riferimento, anche ove l'indicazione non sia riportata per esteso.

3.1 Le verifiche del Registro delle Imprese¹⁷

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 34/2013 le STP, mono e multidisciplinari, devono richiedere l'iscrizione, al Registro delle Imprese. Tale iscrizione riveste la duplice funzione di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità e di certificazione anagrafica.

L'iscrizione pone quindi le necessarie basi per i passaggi successivi e per la verifica dell'inesistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 6, 1° co, ossia che nessun socio della iscrivenda società rivesta già la medesima qualifica in altra società tra professionisti (mono o multidisciplinare).

In capo al Conservatore del Registro delle Imprese rimangono, altresì, tutte le normali funzioni relative alle modalità di iscrizione dettate per ogni singolo modello societario.

Per quanto riguarda il coordinamento temporale tra l'iscrizione al Registro delle Imprese territorialmente competente e quella nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine professionale di riferimento, l'art. 9, 4° co., D.M. 34/2013 prevede che l'avvenuta iscrizione presso quest'ultima venga annotata presso il Registro delle Imprese su richiesta del rappresentante della società.¹⁸

Sul sito del Registro Imprese di Torino è possibile consultare una cospicua documentazione circa gli adempimenti richiesti e le modalità di iscrizione/modifica previste per le STP¹⁹.

Queste prevedono che le STP (sia mono che multidisciplinari) debbano richiedere l'iscrizione oltre che nella sezione ordinaria o speciale²⁰ riferita alla tipologia del veicolo societario adottato, anche nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese.

Tale iscrizione sarà in questa prima fase quella di una "società inattiva" che potrà essere dichiarata attiva contestualmente alla richiesta di annotazione dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine professionale di riferimento o quando se ne verificheranno gli effettivi presupposti.

La presentazione contestuale, sia nella sezione ordinaria/speciale sia nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle Imprese, della domanda di iscrizione dell'atto costitutivo o modificativo della società comporterà il pagamento dei bolli e diritti di segreteria previsti per l'iscrizione del solo atto costitutivo o modificativo. (Con riferimento a questo caso, per le modalità di presentazione del Mod. S1 al Registro Imprese di Torino si veda la Figura 1)

Ove si optasse invece per la presentazione di due pratiche distinte, l'una di iscrizione dell'atto costitutivo o modificativo della società, l'altra di iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle Imprese, ciascuna pratica sconterebbe i bolli ed i diritti di segreteria specificatamente

¹⁷ Si ritiene utile rammentare (per quanto non riferito in via esclusiva alle STP) l'obbligo di possedere e comunicare, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo PEC di cui l'impresa abbia la titolarità esclusiva, che sia univoco (non condiviso con altri) ed attivo (idoneo a ricevere comunicazioni da altri indirizzi PEC ovvero esistente, non revocato, non scaduto).

¹⁸ In materia di iscrizione nel registro delle imprese si veda più diffusamente Circ. n. 33/IR-2013 del 31/07/2013 a cura dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione alla quale si precisa che la stessa prende le mosse da quanto operativamente attuato dal Registro delle Imprese di Milano. Tale procedura non è tuttavia seguita in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale.

¹⁹ Modalità che si consiglia di verificare prima dell'inizio della procedura di iscrizione dell'atto costitutivo/modificativo di STP attraverso il portale del Registro delle Imprese di Torino.

²⁰ Per le STP costituite in forma di società semplice.

previsti. (Con riferimento a questo caso, per le modalità di presentazione del Mod. S2 al Registro Imprese di Torino si veda la Figura 2)

Per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle Imprese, pur non essendo previsto uno specifico termine, il Registro delle Imprese di Torino ritiene che questa debba essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione dell’atto costitutivo o modificativo, con il quale la società diventa una società tra professionisti²¹.

Ad iscrizione nella sezione speciale “società tra professionisti” formalizzata presso il Registro delle Imprese, la STP (ancora inattiva in questa fase) potrà richiedere il certificato utile per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo tenuto presso l’Ordine professionale di riferimento. Ottenuta questa iscrizione, il legale rappresentante della società provvederà ad adempiere l’obbligo, di cui all’art. 9, 4° co., D.M. 34/2013, di annotazione di quest’ultima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Torino; da questo momento sarà possibile dare comunicazione di inizio attività.

²¹ Ove ciò non avvenga la domanda potrà essere presentata anche successivamente e non sarà soggetta a sanzioni. Si precisa altresì che in sede di presentazione da parte della STP della domanda di iscrizione all’Albo tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino viene richiesto il certificato al Registro delle Imprese con indicazione dell’iscrizione nella sezione speciale “società tra professionisti”.

Figura 1: Esempio di compilazione del Mod. S1 tratto dal sito R.I.-Torino²²



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Aggiornato a marzo 2014

ESEMPIO DISTINTA R.I. ISCRIZIONE DI ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L. – SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Iscrizione di atto costitutivo di S.r.l. STP, che richiede contestualmente l'iscrizione nella sezione ORDINARIA e nella sezione SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI. La società è amministrata da un amministratore unico.

Visura a quadri della pratica con codice: [REDACTED] (Fedra Plus 06.70.21 spec. 06.70
 Denominazione: [REDACTED] S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
 N.REA N.PROT Cod. Fiscale: [REDACTED]

 Mod.S1: Iscrizione di società', consorzio, GEIE, ente pubbl. econom. nel R.I.

B / ESTREMI DELL'ATTO

- ATTO N. 0001:
 cod. forma Atto P
 cod. Atto A01
 data Atto 02/03/2014 n. repertorio 5946
 Registrazione: data 05/03/2014
 n. registrazione 468
 cod. uff. registrazione TTM
 allegato statuto/patto integrale SI

- ATTO N. 0002:
 cod. forma Atto X
 cod. Atto A06
 data Atto 02/03/2014 n. repertorio
 allegato statuto/patto integrale SI

1 / CODICE FISCALE
 [REDACTED]

2 / PARTITA IVA
 [REDACTED]

3 / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
 [REDACTED] S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

4 / FORMA GIURIDICA
 codice: SR
 ISCRIZIONE SEZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

La denominazione deve contenere l'indicazione "società tra professionisti"

Selezionare la richiesta di iscrizione nella sezione speciale

²² Si segnala che nonostante le date indicate (aggiornamento 2014) le indicazioni nelle figure sono tutt'ora attuali.

Figura 2: Esempio di compilazione Mod. S2 tratto dal sito R.I.-Torino



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Aggiornato a marzo 2014

ESEMPIO DISTINTA R.I. DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Domanda di iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" presentata successivamente alla domanda di iscrizione della società, già STP, nel Registro delle imprese. La denominazione contiene l'indicazione "società tra professionisti" e l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.

visuale a quadri della pratica con codice: [redacted] (Fedra Plus 06.70.21 spec. 06.70
 Denominazione: [redacted] S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
 N.REA [redacted] N.PROT [redacted] Cod. Fiscale: [redacted]

 Mod.S2: Modifica di società, consorzio, GEIE, ente pubbl. econom.

A / ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
 CCIAA di TO N. REA [redacted]

B / ESTREMI DELL'ATTO

- ATTO N. 0001:
 cod. forma Atto X
 cod. Atto A01
 data Atto 05/03/2014

2 / FORMA GIURIDICA
 ISCRIZIONE SEZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Indicare come codice atto l'atto costitutivo in quanto la domanda è considerata a rettifica della domanda di iscrizione dello stesso

La data atto coincide con la data di presentazione della domanda

Selezionare la richiesta di iscrizione nella sezione speciale

n. repertorio

allegato statuto/patto integrale NO

←

Si raccomanda, stante la specifica procedura di iscrizione seguita dal Registro delle Imprese di Torino, **di indicare come inattiva la STP fino al momento in cui verrà richiesta**, al medesimo Registro, **l'annotazione dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'Albo professionale**.

A questo proposito si segnalano le avvertenze pubblicate sul sito del Registro delle Imprese di Torino e richiamate in Figura 3.

In materia di bolli e diritti per l'iscrizione della STP al Registro delle Imprese di Torino è previsto che si applichino quelli ordinariamente dovuti per il medesimo adempimento in relazione al modello societario prescelto.

In relazione all'annotazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Torino dell'avvenuta iscrizione nell'albo tenuto presso l'Ordine, è prevista la presentazione del Mod. S5 che dovrà essere compilato nel riquadro ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI.²³

²³ Riguardo all'importo di bolli e diritti nonché alla specifica procedura da seguire, sia in fase di iscrizione presso il Registro delle Imprese, sia in fase di successiva annotazione dell'avvenuta iscrizione presso la sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine professionale di riferimento, si consiglia di verificare le specifiche indicazioni fornite sul sito o agli sportelli in prossimità dell'esecuzione dei singoli adempimenti. (Si vedano le indicazioni fornite alla nota 9 delle presenti linee guida).

ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE PER GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI RELATIVI ALLE STP

1. **Iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle imprese:** la società tra professionisti (STP), oltre che nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese, si iscrive¹ anche, come società inattiva, nella sezione ordinaria² o speciale³ dello stesso registro, secondo il modello societario prescelto (vedi la rispettiva scheda adempimento).
 2. **Iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese:** contestualmente o successivamente all'iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle imprese, la società tra professionisti (STP) si iscrive⁴ anche nella sezione speciale "società tra professionisti"⁵ dello stesso registro.
 3. **Iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'albo o registro tenuto dall'Ordine/Collegio professionale:** successivamente all'iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese, la società tra professionisti (STP) si iscrive anche nell'apposita sezione speciale dell'albo o del registro di appartenenza, tenuto presso il rispettivo Ordine o Collegio professionale.
 4. **Annotazione nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese:** successivamente all'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'albo o del registro, tenuto presso il rispettivo Ordine o Collegio professionale, la società tra professionisti (STP) deve richiedere anche l'annotazione di tale iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese (vedi la scheda [Annotazione di società tra professionisti nella sezione speciale società tra professionisti del Registro delle imprese](#)).
- **Denominazione/ragione sociale:** possono presentare domanda di iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese, soltanto le società che, oltre a possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge n. 183/2001 e dal Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, nella denominazione/ragione sociale riportino l'indicazione "società tra professionisti".
 - **Domanda di iscrizione nella sezione speciale "società tra professionisti" presentata successivamente alla domanda di iscrizione dell'atto costitutivo/modificativo:** se presentata separatamente, costituisce domanda a rettifica della domanda di iscrizione dell'atto costitutivo o modificativo della società tra professionisti (STP).
 - **Denuncia di inizio attività⁶ contestuale alla richiesta di annotazione:** la denuncia di avvio dell'attività professionale regolamentata può essere presentata contestualmente alla richiesta di annotazione, nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese, dell'avvenuta iscrizione della società nell'apposita sezione speciale dell'albo o registro di appartenenza, tenuto presso il rispettivo Ordine o Collegio professionale (vedi la scheda attività [Attività professionale regolamentata - Società tra professionisti](#)).
 - **Denuncia di inizio attività⁶ successiva all'annotazione:** la denuncia di avvio dell'attività professionale regolamentata può essere presentata anche successivamente all'annotazione, nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese, dell'avvenuta iscrizione della società nell'apposita sezione speciale dell'albo o registro di appartenenza, tenuto presso il rispettivo Ordine o Collegio professionale (vedi la scheda attività [Attività professionale regolamentata - Società tra professionisti](#)).

3.2 Verifiche e adempimenti da parte della Segreteria e del Consiglio dell'Ordine

Il D.M. 34/2013 dedica al tema dell'iscrizione all'albo professionale gli articoli 8, 9, 10 ed 11. In essi vengono trattati l'obbligo di iscrizione, il procedimento relativo nonché l'eventuale diniego ed i casi di cancellazione dall'albo al venir meno di un requisito.

L'individuazione dell'Ordine professionale competente per richiedere l'iscrizione della società tra professionisti segue criteri diversi a seconda che ci si trovi in presenza di STP mono o multidisciplinari, in particolare:

- le STP mono-disciplinari dovranno richiedere l'iscrizione presso l'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società; solo successivamente e facoltativamente potrà essere richiesta l'annotazione anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui risultano iscritti i soci professionisti partecipanti²⁴;
- le STP multidisciplinari dovranno richiedere l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello Statuto o nell'atto costitutivo²⁵.

In tema di STP multidisciplinari il C.N.D.C.E.C. con proprio PO 154/2013 ha chiarito che qualora nell'atto costitutivo non sia stata individuata l'attività professionale prevalente, la società dovrà essere iscritta in tutti gli albi professionali di appartenenza dei soci professionisti.

Il modulo domanda va redatto sul fac-simile di cui all'allegato 7.1 alla presente guida, completo di:

- copia autentica dell'atto costitutivo/modificativo e dello statuto della società; tale documentazione, per le sole società costituite nella forma di società semplice, potrà essere sostituita da una dichiarazione autentica del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese sezioni Ordinaria/Speciale e Speciale "società tra professionisti"²⁶;
- autocertificazione (rilasciata ai sensi dell'art. 40, 1° co., DPR 445/2000) dell'iscrizione all'albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino²⁷;

²⁴ Sul tema si è così espresso il C.N.D.C.E.C. in data 22/07/2013 con PO 158/2013: "(omissis) 2. In merito all'iscrizione della STP nell'albo professionale, oltre a ribadire quanto già affermato nell'informativa 2/2013 del 21 maggio 2013 in merito alla necessità che la STP sia iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, si ritiene che nulla vieti ai soci professionisti di richiedere successivamente l'annotazione della STP anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essi risultano iscritti.(omissis)"

²⁵ Obbligo dettato dall'art. 8, 2° co, D.M. 34/2013.

²⁶ Il Registro Imprese di Torino rilascia un unico certificato comprensivo di tutte le indicazioni.

²⁷ L'art. 9, 1° co, lett. c) richiede che la domanda venga corredata dal certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti iscritti presso ordini o collegi diversi da quello presso il quale è presentata la domanda. Tuttavia il C.N.D.C.E.C., con proprio PO 158/2013 ha confermato la possibilità di rilascio di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, 1° co., DPR 445/2000) ricordando che "in materia di rilascio di certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l'art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c. Legge di stabilità 2012) ha modificato l'art. 40 del DPR 445/2000 stabilendo che:

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione (in ordine a stati, qualità personali e fatti) sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici

- autocertificazione (rilasciata ai sensi dell'art. 40, 1° co., DPR 445/2000) della sussistenza in capo a ciascun socio dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, ai sensi dell'art. 6, 3° e 4° comma;
- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il modulo dovrà essere accompagnato dal versamento presso la Segreteria dell'Ordine delle spese di istruzione pratica nella misura di € 160,00.

La Segreteria dell'Ordine, verificata la completezza formale della domanda, la sottoporà al Consiglio dell'Ordine cui è rivolta, il quale provvederà a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 34/2013.

In particolare, la verifica riguarderà:

- la ragione sociale che dovrà comprendere l'indicazione "società tra professionisti";
- l'oggetto sociale, con riguardo alla sua compatibilità con il dettato degli artt.: 1, 1° co. lett. a)²⁸; 8, 2° co.²⁹; 9, 3° co.³⁰, e 11;³¹
- il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale³²;
- l'atto costitutivo e lo statuto societario nel rispetto dell'art. 10 della L. 183/2011;
- la sussistenza in capo ai soci del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 3° e 4°, D.M. 34/2013³³;
- la verifica dell'inesistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai soci (ai sensi dell'art. 6, 1° comma D.M. 34/2013).

Il procedimento di iscrizione si concluderà entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti, con invio al richiedente, entro i quindici giorni successivi, della relativa delibera; nel caso di diniego d'iscrizione la delibera conterrà le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda³⁴.

servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47(art. 40, co. 2, D.P.R. n. 445/2000)."

²⁸ Art. 1, 1° co, lett. a): "la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".

²⁹ Per accertare che l'istanza possa essere valutata dal Consiglio dell'Ordine cui è diretta in quanto l'attività prevalente come individuata dallo statuto risulti essere pertinente.

³⁰ Verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 34/2013.

³¹ Il C.N.D.C.E.C. con proprio parere PO 158/2013 del 22 luglio scorso ha chiarito *"che seppur l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l'esercizio della professione."*

³² Particolare attenzione dovrà essere posta alla sussistenza del requisito di maggioranza dei 2/3 per teste e per quote dei soci professionisti secondo le indicazioni fornite dal CNDCEC di cui si è diffusamente trattato a pag. 5 e ss. delle presenti linee guida.

³³ Si tratta dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta nonché del fatto che i soci non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

³⁴ Ai sensi dell'art. 10, D.M. 34/2013.

Avuta notizia dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio dell'Ordine l'iscrivenda STP dovrà fornire alla Segreteria:

- attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse e concessioni governative³⁵;
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione annuale.

Verificata la corretta esecuzione dei versamenti, come sopra indicati, si darà corso all'iscrizione all'albo ed alla pubblicazione dei relativi dati.

3.3 Pubblicazione dati nella sezione speciale dell'albo professionale

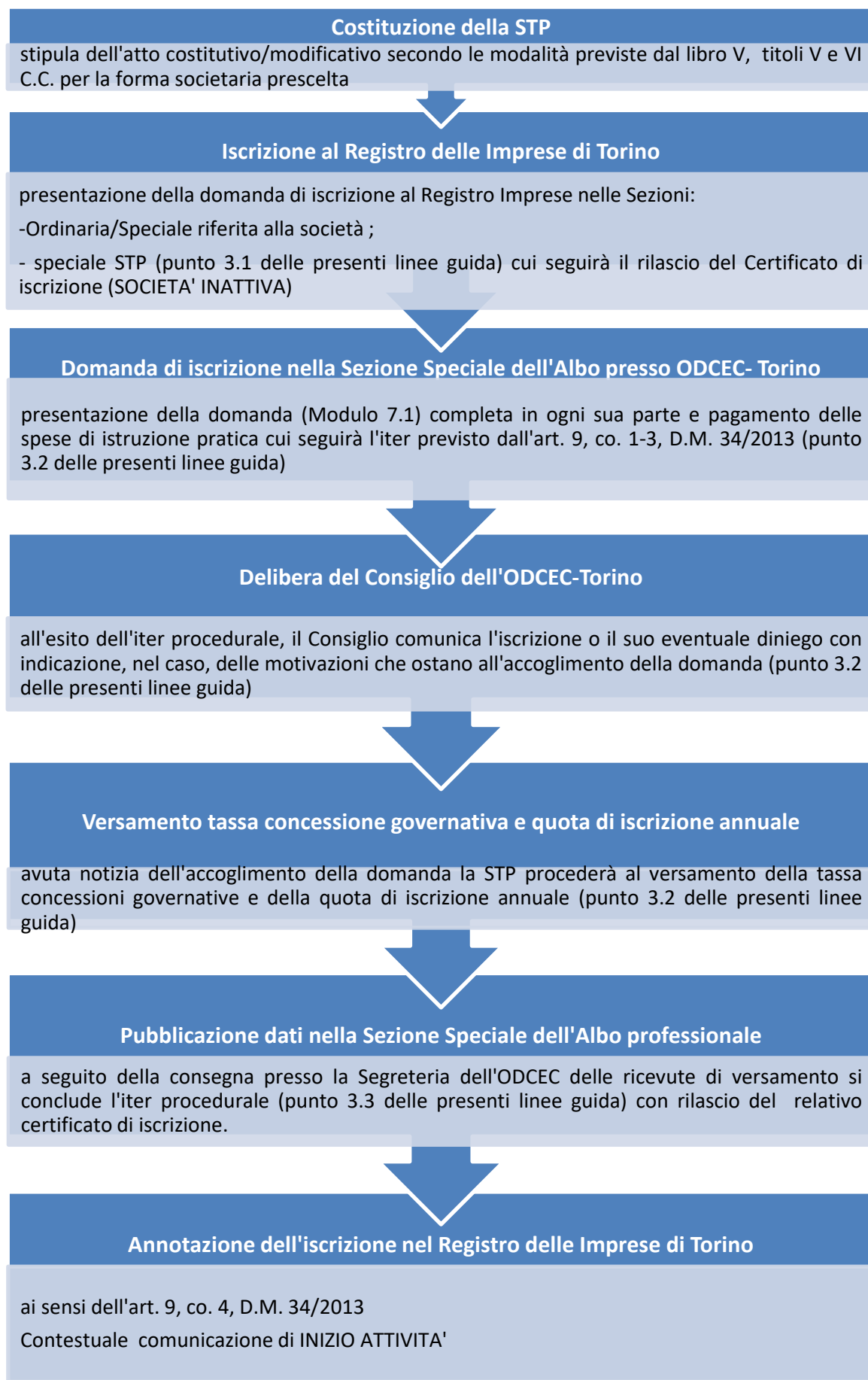
Effettuate le verifiche ad esso demandate dalla normativa il Consiglio iscrive la società nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine con indicazione dei seguenti dati:

- ragione o denominazione sociale;
- oggetto professionale unico o prevalente;
- sede legale;
- nominativo del legale rappresentante;
- cognome e nome dei soci iscritti presso questo Ordine;
- cognome e nome dei soci iscritti presso Albi o Elenchi di altre professioni.

Qualunque variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all'Ordine entro il termine di 30 giorni utilizzando la modulistica in allegato 7.2.

Di seguito si fornisce uno schema riepilogativo dell'iter procedurale che una STP, con sede nell'ambito della competenza territoriale del Registro Imprese di Torino e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, dovrà seguire dalla propria costituzione fino all'annotazione dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale, presso il medesimo Registro delle Imprese di Torino.

³⁵ Sul punto si è espressamente pronunciato il C.N.D.C.E.C. in data 22/07/2013 con PO 158/2013.



3.4 Controlli successivi: variazioni e cancellazioni

“Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all’Ordine o al Collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.”³⁶

In tema di variazioni rilevanti il C.N.D.C.E.C. ha rilevato come siano ininfluenti ai fini dell’iscrizione della STP nell’albo i trasferimenti dei soci professionisti da un territoriale ad un altro; in tali eventualità, infatti, la STP rimarrà iscritta nella sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine presso il cui ambito territoriale si trova la sede legale.

Il Consiglio dell’Ordine procede alla cancellazione della società dalla sezione speciale dell’Albo Professionale:

- dietro richiesta del legale rappresentante;
- qualora venuto meno uno dei requisiti previsti dalla normativa cogente la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi.³⁷

4. NATURA DEL REDDITO ED ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ALLA CASSA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CNPADC E ALLA CASSA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI-CNPR

La natura del reddito prodotto dalle STP non è stata definita dal legislatore né nell’ambito dell’art. 10 della Legge 183/2011 né con il regolamento emanato con il D.M. 34/2013.

Questo iniziale vuoto normativo ha lasciato spazio a diverse interpretazioni sulla scorta del diverso trattamento adottato dall’Agenzia delle Entrate in tema di reddito prodotto dalle Società di ingegneria e dalle società tra Avvocati. Nel primo caso il reddito è stato considerato reddito di impresa³⁸ mentre nel secondo reddito da lavoro autonomo³⁹. Sempre l’Agenzia delle Entrate (nel mese di maggio 2014), in risposta ad un interpello, ha poi indicato che per le STP sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto (es. società di capitali o di persone commerciale →reddito d’impresa).

Il Governo con l’art. 11 dell’originario schema di Decreto Semplificazioni fiscali (A.G. 99/2014), poi definitivamente stralciato dal testo iniziale, sembrava orientato a definire il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011 prevedendo che a prescindere dalla struttura societaria adottata, si applicassero le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR (quindi per tutti qualificato come reddito da lavoro autonomo).

³⁶ Questo il dettato dell’art. 9, 5° co., D.M. 34/2013.

³⁷ In tema di elementi che possono determinare la cancellazione si veda quanto indicato a pag. 5 e seguenti delle presenti linee guida con riferimento alla mancanza del requisito della maggioranza dei 2/3 (per teste e per quote) dei soci professionisti

³⁸ Si veda Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 4/05/2006

³⁹ Si veda Risoluzione Agenzia Entrate n. 118/E del 26/05/2003

Il tema è stato quindi oggetto di trattazione e chiarimento da parte della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate che in data 8 maggio 2014 si esprime indicando che *“anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d'impresa”*. Interpretazione confermata il 16/10/2014 nella Consulenza giuridica n. 954-55/2014 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto dall'ODCEC di Trento: *“(…) le Stp possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che delle società di capitali ovvero anche ai tipi della società cooperativa. Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e pertanto sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge speciale n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.*

Ne consegue che anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui all'art. 6 ultimo comma e 81 del TUIR per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a e b del comma 1 dell'art. 73 da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito di impresa.

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

*Con riferimento al caso prospettato, i redditi prodotti dalla Stp costituita in forma di s.r.l. costituiscono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del TUIR, con la conseguenza che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta di acconto di cui all'art. 25 del D.p.r. n. 600 del 1973. La predetta qualificazione rileva anche ai fini dell'applicazione dell'Irap di cui al D.lgs n. 446 del 1997”.*⁴⁰

Una trattazione completa del trattamento fiscale nelle STP si trova nel PO 294/2017 del CNDCEC in risposta ad un quesito formulato dall'Ordine di Brescia in tema di trattamento fiscale dei redditi conseguiti da una STP costituita in forma di Società Semplice. Il Consiglio Nazionale, confermando quanto sopra esposto per le società commerciali affronta compiutamente la normativa applicabile alle STP costituite in forma di Società Semplice concludendo che il reddito, da esse prodotto, dovrà qualificarsi *“di lavoro autonomo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 54 del TUIR e quindi secondo il principio di cassa.”*

Con riferimento alla tipologia di reddito a cui le STP costituite in forma di società commerciali sono assoggettate, l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 107 del 12 dicembre 2018 (che aveva ad oggetto un altro aspetto, di cui si dirà nel prosieguo) conferma l'applicazione del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 81 del TUIR, i quali collegano la tipologia reddituale alla natura giuridica del contribuente. Nello stesso senso si era espressa la risoluzione n. 35 del 7 maggio 2018.

Il tema della natura del reddito delle STP ricorre periodicamente, in particolare, a generare una nuova parentesi di dubbio sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n.7407 del 17/03/2021. La Corte ha infatti seguito un criterio esclusivamente civilistico (il riferimento è all'art. 2238 C.C.) per

⁴⁰ A seguito di tali pronunciamenti il Consiglio dei Ministri eliminò definitivamente la disposizione che assimilava le Stp ad associazioni professionali dall'allora “Decreto semplificazioni”.

concludere per la qualificazione di reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 del TUIR) attesa la natura eminentemente professionale dell'attività svolta dalla STP.

Sul punto è intervenuta nuovamente l'Agenzia delle Entrate sia nella propria Circolare 9/E del 23/07/2021, sia, e soprattutto nella Risposta all'Interpello n. 600 del 16/09/2021. In quest'ultima, infatti, l'Agenzia risponde ad un quesito in cui l'istante richiede quale natura attribuire al reddito prodotto dalla STP richiamando espressamente la sentenza n. 7407 della Corte di Cassazione.

L'Agenzia dopo una approfondita disamina, in cui vengono richiamati tutti i propri precedenti pareri nello stesso senso, conclude come *“anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).”*

Con uno sguardo più ampio alle tematiche fiscali che possono interessare le STP si porta in evidenza la risposta all'interpello n. 107 del 12 dicembre 2018 nel quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime fiscale applicabile alla trasformazione da studio associato in STP nella forma giuridica di s.a.s., concludendo per l'imponibilità per il conferente/soggetto trasformando dell'eventuale apporto della clientela che può produrre reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 comma 1-quater del TUIR.⁴¹

Approfondimenti circa gli effetti della qualificazione del reddito delle STP come reddito d'impresa, sono stati condotti dalla FNC del proprio documento del Settembre 2020, cui si fa integrale rinvio.

Le Casse di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali prescindono dalla natura del reddito della STP e dalle regole applicate per ottenerlo ed hanno quindi previsto che:

- le STP siano tenute ad applicare la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA⁴²;
- ciascun socio professionista di STP sia altresì tenuto alla contribuzione soggettiva, secondo le disposizioni e le modalità previste dalla cassa di appartenenza.

Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare i regolamenti pubblicati sui siti delle singole casse di appartenenza.

⁴¹ Approfondimento su Eutekne.info di venerdì 14 dicembre 2018. L'indicazione è fornita a puro titolo informativo senza che la stessa costituisca presa di posizione di questo Consiglio rispetto all'interpretazione ad oggi seguita dall'Agenzia, lasciando quindi a ciascun iscritto l'analisi del tema e l'interpretazione dello stesso.

⁴² Per ulteriori approfondimenti circa il trattamento previdenziale previsto per i soci professionisti di STP e le concrete modalità applicative e dichiarative, soprattutto in presenza di STP multi professionali o di soci professionisti con casse di riferimento diverse si consiglia di riferirsi direttamente alle singole casse di previdenza.

5. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – CONTRIBUTO ANNUALE – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Le STP sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 22 della Tariffa, annessa al DPR 26 Ottobre 1972, n. 641, che annovera tra i soggetti tenuti al pagamento gli iscritti negli albi per l'esercizio di professioni arti o mestieri⁴³.

Le STP che vengano iscritte all'albo tenuto presso l'Ordine di Torino sono quindi tenute al pagamento di:

- Tassa di Concessione Governativa di ammontare pari ad € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse e concessioni governative;
- quota annuale di iscrizione riferita alla STP cui andrà aggiunta la quota annuale di iscrizione per ciascun socio (sia esso persona fisica o società) che non sia già iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino; tale importo dovrà essere versato su conto intestato a ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO con le modalità⁴⁴ comunicate dalla Segreteria dell'Ordine.

Qualunque sia la modalità scelta nella causale dovrà essere precisata la ragione sociale/denominazione della STP per la quale viene effettuato il versamento. In alternativa alle modalità sopra indicate la quota di iscrizione potrà essere versata direttamente presso la Segreteria dell'Ordine.

Le relative ricevute di versamento dovranno essere consegnate presso la Segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ai fini del completamento dell'iter procedurale di iscrizione.

Tali obblighi sono posti a carico sia delle STP che esercitano in via prevalente od esclusiva l'attività professionale per la quale hanno richiesto l'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine, sia per quelle che pur non avendo indicato un'attività prevalente presentino comunque presso questo Ordine domanda di iscrizione.⁴⁵

Come già ricordato al punto 3.2, la dimostrazione della corretta esecuzione dei versamenti sopra indicati, mediante esibizione delle relative ricevute presso la Segreteria dell'Ordine, consentirà di dar corso all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ed alla pubblicazione dei dati come previsto dalla norma.

⁴³ In tema di tassa concessione governativa, contributo di iscrizione e contributo annuale si è espresso il C.N.D.C.E.C. con PO 161/2013 del 5 luglio 2013 il cui contenuto è stato qui riassunto.

⁴⁴ La quota di iscrizione annuale si applica anche alle STP (e loro soci) già iscritte presso altri Ordini territoriali o professionali. Gli importi verranno annualmente deliberati dal Consiglio dell'Ordine e saranno pubblicati sul sito.

⁴⁵ Sul punto si è così espresso il C.N.D.C.E.C. con PO 53/2014, del 21 marzo 2014, sulla base di un quesito posto dal nostro Ordine: *“Pertanto deve ritenersi che il pagamento della tassa di concessione sia dovuto in relazione a ciascuna domanda di iscrizione all'albo formulata dai soci. Ciascun Consiglio dell'Ordine, infatti, sarà chiamato a verificare la ricorrenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e ad adottare un atto di iscrizione che autorizza l'esercizio dell'attività professionale.”*

6. COPERTURA ASSICURATIVA

L'articolo 10, 4° Co., lett. c-bis), L. 183/2011 richiede che l'atto costitutivo delle STP preveda *“la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale”*.

Il Consiglio Nazionale, con proprio PO 182/2013 del 22 luglio 2013, ha precisato che *“l'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa. Infatti, come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, nel caso in cui il professionista eserciti la propria attività nell'ambito della STP fa ricadere sulla società la responsabilità civile da inadempimento dell'incarico. Secondo la legge sarà la STP il soggetto contraente la polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che sono chiamati ad eseguire gli incarichi affidati alla STP.”*

La verifica dell'indicazione in statuto dell'obbligo di stipula della suddetta polizza costituisce uno dei controlli cui il Consiglio dell'Ordine sottopone lo statuto della STP al fine di procedere all'iscrizione nell'albo della medesima. Periodicamente verrà disposta verifica in relazione al mantenimento del possesso dei requisiti di Legge (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 139/2005).

7. ALLEGATI

7.1 Modulistica per l'iscrizione

Istanza da redigere in bollo

pag.1/2

Spettabile
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e
DEGLI ESPERTI CONTABILI
di Torino
via Carlo Alberto, 59
10123 Torino

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, residente in _____, in
Via/Corso _____ n° _____ cap _____
codice fiscale _____ in qualità di Rappresentante Legale della società tra
professionisti denominazione/ragione sociale _____
con sede legale in _____ Via/Corso _____
n° _____ cap _____ telefono _____ fax _____
e-mail _____ pec _____
già iscritta presso l'Ordine _____ al n° _____

ai sensi

dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 8 del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34
"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"

chiede

l'iscrizione della società sopra indicata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Torino nella:

☐ sezione speciale dell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell'art. 9 Decreto 8.2.2013 n. 34, a comunicare tempestivamente
a Codesto spettabile Ordine e, comunque nel termine di 30 giorni, eventuali variazioni delle indicazioni di
cui al comma 3 dell'art. 9 del citato Decreto, le deliberazioni che comportino modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che comportino variazioni della
composizione sociale o comunque nei dati pubblicati sull'; nonché l'insorgenza di eventuali cause di
incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa cogente.

Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Torino, _____

Firma _____

Il sottoscritto dichiara di allegare e così allega alla presente domanda:

- ☐ copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società; tale documentazione, per le sole società costituite nella forma di società semplice, potrà essere sostituita da una dichiarazione autentica del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società;
- ☐ certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- ☐ autocertificazione (rilasciata ai sensi dell'art. 40, 1° co., DPR 445/2000) dell'iscrizione all'albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;
- ☐ autocertificazione (rilasciata ai sensi dell'art. 40, 1° co., DPR 445/2000) della sussistenza in capo a ciascun socio dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo tenuto presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, ai sensi dell'art. 6, 3° e 4° comma;
- ☐ fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante

Torino, _____

Firma _____

7.2 Modulistica per variazioni e trasferimenti

Istanza da redigere in bollo

Spettabile
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e
DEGLI ESPERTI CONTABILI
di Torino
via Carlo Alberto, 59
10123 Torino

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, residente in _____, in
Via/Corso _____ n° _____ cap _____
codice fiscale _____ in qualità di Rappresentante Legale della società tra
professionisti denominazione/ragione sociale _____
con sede legale in _____ Via/Corso _____
n° _____ cap _____ telefono _____ fax _____
e-mail _____ pec _____
iscritta nella sezione speciale STP dell'albo al n° _____

ai sensi

sensi dell'art. 9 Decreto 8.2.2013 n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"

chiede

- ☐ il recepimento delle seguenti variazioni _____
_____ come risultano dalla Visura del Registro delle Imprese che si allega;
- ☐ l'iscrizione presso codesto Ordine per trasferimento della sede legale, come da documentazione allegata; dichiara altresì di essere stata precedentemente iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____
_____ al n° _____

Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Torino, _____

Firma _____

7.3 Bozza di Statuto

STATUTO STP NELLA FORMA DI S.R.L. ⁴⁶

Art. – Denominazione

E' costituita la “ società tra professionisti”⁴⁷

Art. – Oggetto

La società svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'art. 1 del D.Lgs 28/06/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni.

Nell'esecuzione dell'attività la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34.

Nell'esecuzione di ciascun incarico la società potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilità dei soci professionisti cui l'incarico è attribuito ed in caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purché nei limiti della strumentalità all'attività professionale,

⁴⁶ Nella presente bozza, le clausole statutarie formulate per esteso contengono il testo che si reputa conforme alle richieste normative per una STP costituita per l'esercizio dell'attività professionale che prevede l'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Le clausole richiamate con il solo titolo, senza alcuna indicazione di testo, vengono lasciate all'autonomia statutaria in considerazione del fatto che dalla normativa sulle STP non sono a carico dei Consigli degli Ordini professionali particolari obblighi di monitoraggio su questi articoli.

⁴⁷ Si ricorda che la denominazione/ragione sociale dovrà essere rispettosa delle indicazioni prescritte dal codice civile in relazione al tipo adottato, che si aggiungono alla menzione “società tra professionisti”.

e con espressa esclusione di attività intrinsecamente commerciali, nonché delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d.lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.

Art. - Sede⁴⁸

Art. - Durata⁴⁹

Art. – Soci

Possono assumere la qualifica di soci della società i professionisti iscritti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Possono altresì essere ammessi, soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, soci non professionisti, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta, non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non siano stati cancellati da un professionista per motivi disciplinari e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 o dalla normativa tempo per tempo vigente. Qualora i soci siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti e le incompatibilità sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti ed agli amministratori.

In ogni caso il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da costituire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni (o decisioni) dei soci.⁵⁰

Ferma restando la necessità della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti, qualora, per qualsiasi motivo i soci professionisti dovessero risultare detentori di una partecipazione al capitale sociale

⁴⁸ Clausola di libera formulazione da cui discenderanno gli obblighi di iscrizione di cui si è detto al punto 3 delle presenti linee guida.

⁴⁹ Nella determinazione della durata si considerino le conseguenze che questa determina, in considerazione del tipo societario sulle possibilità di esercizio del diritto di recesso da parte del socio.

⁵⁰ Particolare attenzione dovrà essere posta alla sussistenza del requisito di maggioranza dei 2/3 per teste e per quote dei soci professionisti secondo le indicazioni fornite dal CNDCEC.

inferiore ai due terzi, a sensi dell'art. 2468 terzo comma c.c., agli stessi sono attribuiti diritti particolari di voto tali da consentire loro di esprimere la maggioranza decisionale dei due terzi del capitale sociale, distribuita tra gli stessi soci professionisti, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno posseduta, mentre gli altri soci, sempre in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, spetta il diritto al residuo terzo dei voti esercitabili.

La partecipazione alla Società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Art. – Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi ai singoli soci

L'attribuzione degli incarichi ai singoli soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- prioritariamente secondo la preferenza espressa dal cliente;
- secondariamente e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza, o il professionista indicato non ritenga di poter portare a termine l'incarico, la società potrà, previa informazione al cliente, attribuire lo svolgimento dell'incarico a propri soci in possesso della professionalità adeguata a quanto richiesto.

Al fine della scelta di cui sopra, la società consegnerà al cliente l'elenco dei soci professionisti con l'indicazione dei titoli e qualifiche professionali di ciascuno di essi.

Art. – Capitale Sociale⁵¹

Eventualmente

Quote con Prestazioni Accessorie

Le quote dei soci professionisti sono quote con prestazioni accessorie; pertanto, i soci professionisti sono tenuti a prestare la propria opera professionale nell'esecuzione degli incarichi loro conferiti dalla società ed alle seguenti modalità:

- orario...
- giorni lavorativi...

⁵¹ Clausola di libera formulazione.

- obbligo di aggiornamento professionale...
- remunerazione ulteriore rispetto alla distribuzione degli utili...

Art. – Trasferimento delle quote societarie inter vivos e mortis causa⁵²

Art. – Apporti e finanziamenti dei soci⁵³

Art. - Assemblee⁵⁴

Art. - Amministrazione⁵⁵

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori (...).⁵⁶

Art. – Collegio Sindacale⁵⁷

⁵² Si segnala che gli eventi da cui muove il trasferimento delle quote sia inter vivos che mortis causa potrebbero comportare alterazioni nell'espressione dei diritti di voto tra soci professionisti e soci con finalità tecniche o di finanziamento, conseguentemente potrebbe essere opportuno regolare con attenzione la fattispecie. Si ritiene in ogni caso di lasciare la formulazione della clausola alla libera espressione delle parti, non essendo espressamente previsto dalla normativa il monitoraggio del suo contenuto al tempo dell'iscrizione. Il Consiglio dell'Ordine potrà eventualmente intervenire laddove il mutato assetto societario non consenta alla STP il rispetto dei requisiti normativi riguardo alla ripartizione dei diritti di voto tra soci professionisti e non, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 34/2013.

⁵³ Clausola di libera formulazione per la quale non si ritiene di segnalare alcuna particolare attenzione.

⁵⁴ Clausola di libera formulazione fatte salve le considerazioni già formulate sulle maggioranze nelle deliberazioni o decisioni spettanti ai soci professionisti come fissate dalla normativa vigente.

⁵⁵ In realtà in tema di amministrazione si rammenta che non vi sono limiti legali alla composizione soggettiva dell'organo amministrativo che potrà essere formato, anche da non professionisti come pure da persone giuridiche. Appare peraltro opportuno per molteplici ragioni (che non è possibile in questa sede sviluppare) riservare l'amministrazione ai soli soci professionisti.

⁵⁶ La clausola viene lasciata alla libera formulazione. Si precisa che la L. 183/2011 non pone alcun limite alla composizione dell'organo amministrativo né all'individuazione dei suoi componenti o dell'amministratore unico. In tal senso sia il Notariato del Triveneto nel 2013 sia il CNDCEC nel proprio PO 73/2018 del 1°ottobre 2019 nel quale si osserva: *“che la legge 183/2011 non contiene la rappresentanza, l'amministrazione e la composizione soggettiva dell'organo amministrativo dalla STP. In assenza di specifiche indicazioni sul punto, pertanto, la rappresentanza e l'amministrazione della STP seguiranno le regole declinate per ciascun tipo societario prescelto in sede di costituzione. In difetto di limitazioni legali e compatibilmente a tale disciplina, dunque, l'amministrazione potrà essere affidata tanto a soci non professionisti che partecipano alla STP nel rispetto delle condizioni prescritte dal DM 08/02/2013 quanto a non soci.”*

⁵⁷ Clausola di libera formulazione in considerazione del tipo societario prescelto.

Art. – Bilancio e riparto utili⁵⁸

Art. – Esclusione⁵⁹

Modalità di esclusione del socio cancellato dal rispettivo albo professionale

È escluso dalla società il socio professionista, nonché il socio che eroga prestazioni tecniche, che sia stato cancellato dal proprio albo di iscrizione con provvedimento definitivo.

L'esclusione ha effetto dalla data di cancellazione del socio dall'albo di iscrizione ed è dichiarata dall'organo amministrativo, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, secondo le modalità previste dall'art. 2743 del c.c..

L'organo amministrativo provvede a comunicare al socio l'esclusione entro otto giorni dalla relativa decisione a mezzo PEC o di raccomandata.

Art. – Altri casi di esclusione

E' altresì escluso dalla società con dichiarazione dell'organo amministrativo il socio che:

a) sia socio in un'altra società o associazione professionale; *(nel primo caso si realizza l'incompatibilità prevista dall'art. 10 comma 6 della legge 12 novembre 2011 n. 183 come regolata dall'art. 6 comma 2 del D.M.34/2013)*

b) svolga in proprio l'attività professionale.⁶⁰

L'organo amministrativo deve decidere in merito alla esclusione entro venti giorni da quello in cui sia venuto a conoscenza della causa di esclusione e deve comunicare al socio la decisione entro otto giorni a mezzo PEC o di raccomandata.

⁵⁸ Clausola di libera formulazione.

⁵⁹ Questa formulazione è sicuramente riferibile solo alle società di persone, alle società a responsabilità limitata ed alle cooperative, non alle società per azioni o in accomandita per azioni, per le quali si rinvia alle note esplicative.

⁶⁰ *Qualora tra gli obblighi personali dei soci fosse stato statutariamente previsto il divieto di esercitare in proprio l'attività professionale, la violazione di questo divieto potrebbe essere considerata causa di esclusione. Come già detto, la legge non prevede nulla in proposito, è quindi opportuno che lo statuto si esprima in proposito: o accettando espressamente che l'attività possa essere esercitata dai soci anche al di fuori della struttura societaria, oppure vietandolo.*

L'esclusione ha effetto dalla data in cui la dichiarazione dell'organo amministrativo è portata a conoscenza dell'interessato, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, oppure il socio professionista

oppure

il socio potrà essere escluso con deliberazione adottata a maggioranza dei soci, non computandosi a tal fine la quota spettante al socio escludendo.⁶¹

Art. - Recesso⁶²

Art. – Assicurazione⁶³

La società dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni eventualmente causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

La clausola potrà essere liberamente formulata in ragione del tipo societario in cui andrà collocata pur con le precisazioni già formulate in relazione al trasferimento delle quote.

L'inserimento della clausola è obbligatoriamente previsto dal dettato normativo che indica la necessità di completarla all'interno dell'atto costitutivo. (art. 4, lett. C-bis), L. 183/2011)

Art. - Scioglimento⁶⁴

Art. – Clausola di mediazione ed arbitrato⁶⁵

⁶¹ Inserire la disciplina del procedimento di esclusione in ragione del tipo sociale.

⁶² La clausola potrà essere liberamente formulata in ragione del tipo societario in cui andrà collocata pur con le precisazioni già formulate in relazione al trasferimento delle quote.

⁶³ L'inserimento della clausola è obbligatoriamente previsto dal dettato normativo che indica la necessità di contemplarla all'interno dell'atto costitutivo. (art. 4, lett. c-bis), L. 183/2011).

⁶⁴ Clausola di libera formulazione. A riguardo dello scioglimento si ritiene opportuno sottolineare come dalla cancellazione della società dalla sezione speciale dell'albo e del Registro delle Imprese la normativa non prevede discenda lo scioglimento della società.

⁶⁵ Il presente articolo, non discende da alcun obbligo normativo, tuttavia, come già affermato si ritiene assolutamente opportuno l'inserimento di una clausola di mediazione ed arbitrato. Quella qui suggerita segue le

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale/associativo che dovessero insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società e quelle promosse da o contro amministratori, sindaci o liquidatori saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso <indicare organismo scelto tra quelli iscritti presso il Ministero della Giustizia> iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. In caso di insuccesso del tentativo di mediazione le controversie saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34,35 e 36 del D.Lgs. 5/2003. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrario ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

Art. – Rinvio⁶⁶

indicazioni di Unioncamere Piemonte in materia di mediazione ed arbitrato. A fondamento di tale scelta la partecipazione del nostro Ordine, fattiva e consolidata nel tempo, all'organismo camerale presente ed operante sul territorio.

⁶⁶ Clausola di libera formulazione.

7.4 STP Benefit: esempio di articolo statutario riferito all'Oggetto sociale

Art. – Oggetto

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti esercitata dal socio professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Nell'esercizio della propria attività la Società potrà svolgere attività tecniche meramente strumentali e complementari all'attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentono facilitino l'esercizio.

La Società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliare e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale purché strumentali all'attività professionale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali nel rispetto delle disposizioni di legge pro-tempore vigenti.

L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito esclusivamente dai soci professionisti. A tal fine la società informa il cliente del suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad un socio professionista da lui scelto e gli comunica i nominativi degli ausiliari dei quali egli si avvale.

La società è tenuta ad osservare il regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. La Società è altresì tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale in relazione agli incarichi conferiti alla Società.

Nell'esercizio esclusivo dell'attività professionale, la società persegue finalità di "beneficio comune" ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, aziende, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

A tal fine, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società perseguirà una o più delle seguenti finalità di beneficio comune:

- contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità a livello imprenditoriale nella definizione ed aggiornamento dei modelli di business, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei rapporti con i propri fornitori, clienti, lavoratori ed i principali stakeholders dell'impresa profit e no profit;
- contribuire a diffondere la cultura del Terzo settore come modello di sviluppo economico e sociale, sostenendo gli enti nel raggiungimento dei propri obiettivi, seguendo i principi di trasparenza, informazione, organizzazione e controllo;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del reciproco operato;
- contribuire a diffondere la cultura di impresa nei sistemi di governance e di controllo interno e compliance con l'obiettivo di rendere gli enti profit no profit etici, trasparenti e sostenibili;
- offrire ai protagonisti della crisi d'impresa una gestione etica, affrontando per tempo e in modo trasparente le difficoltà, presentando dinanzi alle autorità competenti le proprie debolezze con integrità e positivizzando le proprie condotte consentendo, nelle casistiche più incerte e inconsapevoli, anche una difesa tecnica gratuita dai reati conseguenti;
- il supporto all'avviamento e alla gestione di startup imprenditoriali e sociali, società benefit, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità ed il supporto alla Comunità;
- contribuire ad iniziative di formazione per una crescita personale in ambito imprenditoriale e fiscale.

Nel proprio operato la Società rispetta, applica e diffonde i principi e le metodologie per la sostenibilità e si propone di diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi.